

N. 187

Al signor Melchiorri Felice, Procuratore Della  
Società anonima Bresciana per cave combustibile ecc.

in

Tuoretto

In definitiva esecuzione del di Lei rapporto 28  
Dicembre 1873, col quale Ella annunziava l'in-  
tegrazione di separare il mandato di procura di rappre-  
sentante della Società anonima Bresciana, e  
faceva domanda che occorresse coelestia la commis-  
sione liquidatrice di questa Società a nominare  
un altro rappresentante, si Le significa quanto  
segue:

1.) Siccome a norma del §. 188 della legge montani-  
stica, possessori di miniere i quali non dimorano  
nel Distretto d'ufficio dell'Autorità montanistica  
sono obbligati a nominare un rappresentante  
dimorante nel Distretto d'ufficio per l'ammi-  
nistrazione della proprietà della miniera e di  
farlo conoscere all'Autorità montanistica, il quale  
in faccia alla stessa rappresenta il proprietario  
della miniera così l'Autorità montanistica deve  
corrispondere e trattare con tale rappresentante  
in tutto ciò che concerne la miniera e non col  
proprietario stesso che dimora fuori del Distret-  
to d'ufficio, e tanto meno quando questi di-  
morò all'estero e l'intimazione dei Perenti  
dell'Autorità montanistica fatta al rappresentante  
è da considerarsi come se fosse stata fatta al  
proprietario stesso.

2.) Quanto Ella accettò la procura 15 Marzo 1870  
della Società Bresciana e rispettivamente della  
rappresentanza, così Ella resta obbligata a  
questa Società, per l'amministrazione della mi-  
niera, e la di Lei dichiarazione di separare tali

mandato non può essere presa in considerazione  
e l'autorità montanistica non può sceglierla dai  
doceri di un rappresentante, ma alla bene, qual-  
ora non vuole continuare l'amministrazione  
per la Società, fare la rinuncia del mandato a senso  
del §. 1021 del codice civile presso la detta Società,  
rispettivamente presso la rappresentanza della stessa,  
la quale ora a norma del §. 48 dello Statuto della  
Società è da considerarsi la commissione legi-  
slativa in caso necessario in via giudiziale,  
e di esigere dalla detta commissione la sollevazione  
del posto di procuratore come pure la nomina di  
un altro rappresentante e comprovare presso l'au-  
torità montanistica che ciò sia stato fatto.

La sola rinuncia della rinuncia non basta  
per estimerla dai suoi obblighi, ma è necessaria  
la dimostrazione dell'annullazione del mandato  
per parte della Società o della rappresentanza della  
stessa, in quanto che da un lato il §. 174 della  
legge montanistica prescrive un esercizio conti-  
nuo della miniera e dall'altro a norma del §. 108  
della legge montanistica non può aver luogo l'inter-  
ruzione della corrispondenza dell'autorità mon-  
tanistica con un rappresentante dimorante nel  
Distretto d'Ufficio, a senso del §. 1025 del codice  
civile gli affari devono venire trattati dal  
procuratore attuale fino a tanto che dall'proprie-  
tario venisse disposto altrimenti per esempio,  
fatta alla nomina di un altro rappresentante  
ecc.

3. Giacché allora secondo il soprapposto deve  
continuare per alcun tempo gli affari il rappre-  
sentante, così alla viene esorbitata nell'inol-  
trare la rinuncia del mandato alla rappresen-  
tanza della suddetta Società, di agire in modo  
che tanto nel caso:

a) se opera vaglia all'occorrenza rimanere in  
 possesso della casa Parcelli, quanto  
 b) se opera intendesse di abbandonare del tutto  
 questa casa precisa tutto lo onere di  
 esenzioni, quindi nel caso a per primo  
 la nomina di un nuovo rappresentante o pro-  
 teggero venga indugio che venga assegnato il  
 necessario denaro per pagare le imposte arca-  
 tiche e per poter continuare l'esercizio  
 della miniera, e giustificarsi entro il ter-  
 mine di tre mesi al più, mediante certificato  
 d'ufficio del comune del nuovo economia-  
 ciamento dell'esercizio verso l'autorità mon-  
 tanistica, in caso diverso verrà iniziata da  
 quest'ultima la procedura civile a senso  
 dei §§ 243 e 244 codice civile, l'infrazione  
 di multa e la ricezione delle spese dal  
 rappresentante, verso retroso alla società, e  
 secondo le circostanze anche il ritiro della  
 miniera, e nel caso b che la società o rap-  
 presentanza, le conferisca l'autorizzazione  
 contemplata nella procura 15 Mayo 1878, di im-  
 porre a nome della società, la dichiarazione di  
 abbandonare la miniera ritornando il segreto  
 di concessione, presso l'autorità montanistica,  
 che da quel momento cessi la ricezione delle  
 imposte montanistiche e tanto la società  
 quanto il rappresentante della stessa, avran-  
 no scelti la ulteriore responsabilità per  
 l'adempimento delle prescrizioni montanistiche.  
 Se le voci sparse, di cui ella fa menzione nel  
 rapporto del dicembre 1873 si basano sopra  
 fatti autentici, allora ella viene incaricata  
 di agire in modo, che da parte della società  
 o del superiore della stessa venga fatto rap-  
 porto all'autorità montanistica di questo  
 F.

# Circa esenzione del fisco della casa Parcelli, al fisco  
 Montanica di Montebelluna

Il cambiamento di peso può prodursi in un  
cambio di densità, a norma del § 184 della  
legge newtoniana.

F. A. Capitano  
Add 6 Marzo 1844